



comune di Fiumalbo  
provincia di Modena

via capitano coppi 2  
41022 Fiumalbo (MO)  
Tel. 0536 73922  
Fax 0536 73074  
www.fiumalbo.info

P.I. 00627060361  
C.F. 83000910360  
orario di apertura:  
da Lunedì a sabato  
dalle 8.30 alle 13.00

*Fiumalbo lì, 21-08-2021*

### **OGGETTO: ORDINANZA N. 33**

**PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DI SAN BARTOLOMEO – 23/24 AGOSTO 2021**

Vista l'O.M 22/06/2021 che, all'art.1, testualmente recita: *Fermo restando quanto previsto dall'art.1 del DPCM 2/03/2021 che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28/06/2021, nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario*;

Visto Decreto Legge n. 105/2021 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* in Gazzetta Ufficiale n.175 del 23 luglio che prevede, tra l'altro, le situazioni di obbligo di green pass fra le quali rientrano, ai sensi dell'art.9-bis del D.L n.52/2021, anche le fiere su suolo pubblico;

Viste, in particolare le seguenti *Faq* sul sito del Governo che chiariscono quanto segue:

*Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?*

*L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.*



*L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?*

*L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica*

*introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).*

*L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.*

*Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).*

Preso altresì atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Richiamata la propria precedente ordinanza n.32 del 14/08/2021 ad oggetto:  
"Provvedimenti per il contenimento del rischio di diffusione del coronavirus: modalità di svolgimento della fiera di San Bartolomeo – 24 agosto 2021"

Dato atto:

che la sera della vigilia di S.Bartolomeo – 23 agosto 2021 si svolgeranno le celebrazioni religiose seguendo gli appositi protocolli, che verrà allestita la tradizionale luminaria del paese e del letto del fiume e si svolgerà lo spettacolo pirotecnico;

che il giorno di S.Bartolomeo – 24 Agosto 2021 si svolgerà la Sagra di San Bartolomeo; fiera paesana e mercato ambulante dalle ore 9:00 alle ore 24:00 circa;

Ritenuto opportuno, al fine di mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per il contenimento del contagio da Covid-19, pur consentendo il tradizionale svolgimento dei festeggiamenti per il Santo Patrono, dettare le seguenti disposizioni:

### **1) 23 AGOSTO 2021**

**OBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO, A PRESCINDERE DALLA DISTANZA INTERPERSONALE O DAGLI EVENTUALI ASSEMBRAMENTI** per la durata delle manifestazioni (dalle ore 20:00 circa fino alle ore 24:00 circa) in tutto il perimetro del Centro Storico individuato dal ponte di S.Rocco all'edificio scolastico e dal ponte del Seminario al ponte sul Rio Acquicciola (zona parco giochi);

### **2) 24 AGOSTO 2021**

- Al fine di dar attuazione a quanto indicato dalla normativa relativa all'obbligo



di green pass ed a quanto specificato dal Governo nelle specifiche Faq di cui in premessa, predisporre apposita ed adeguata segnaletica ai principali varchi di ingresso all'area della sagra indicante **L'OBBLIGO DI GREEN PASS per l'accesso alle varie attività della sagra;**

- raccomandazione di utilizzo della mascherina anche per la partecipazione alle attività della sagra di San Bartolomeo che si svolgeranno durante la giornata del 24 agosto 2021;

## VISTI

- L'articolo 50 del D.lgs. 18-08-2000 n.267 e s.m.i.;
- Le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica;
- I vari provvedimenti assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna;
- L'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

al fine di predisporre le misure necessarie

## ORDINA

di disciplinare lo svolgimento della sagra di San Bartolomeo – 23/24 Agosto 2021 – sulla base di quanto indicato dall'O.M. 29/05/2021 , e dal D.L.105/2021 adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza:

### 1) 23 AGOSTO 2021

**OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO , A PRESCINDERE DALLA DISTANZA INTERPERSONALE O DAGLI EVENTUALI ASSEMBRAMENTI** per la durata delle manifestazioni (dalle ore 20:00 circa fino alle ore 24:00 circa) in tutto il perimetro del Centro Storico individuato dal ponte di S.Rocco all'edificio scolastico e dal ponte del Seminario al ponte sul Rio Acquicciola (zona parco giochi);

### 2) 24 AGOSTO 2021

- Al fine di dar attuazione a quanto indicato dalla normativa relativa all'obbligo di green pass ed a quanto specificato dal Governo nelle specifiche Faq di cui in premessa, predisporre apposita ed adeguata segnaletica ai principali varchi di ingresso all'area della sagra indicante **L'OBBLIGO DI GREEN PASS per l'accesso alle varie attività della sagra;**
- raccomandazione di utilizzo della mascherina anche per la partecipazione alle attività della sagra di San Bartolomeo che si svolgeranno durante la giornata del 24 agosto 2021;

3) Richiamo a quanto disposto con propria precedente ordinanza n.32 del



14/08/2021 ad oggetto: “Provvedimenti per il contenimento del rischio di diffusione del coronavirus: modalita’ di svolgimento della fiera di San Bartolomeo – 24 agosto 2021”;

Di evidenziare quanto indicato dalle linee guida di cui all’O.M. 29/05/2021 ed all’O.M.22/06/2021 relative alle singole misure a carico dei titolari di posteggio ed ai comportamenti attenenti la sfera di responsabilità individuale;

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga affissa all’albo Pretorio Comunale e che venga stabilmente pubblicata sul sito ufficiale del Comune e ne sia data adeguata pubblicità;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza:
  - al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano;
  - alla Stazione Carabinieri di Pievepelago;
- Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini anche attraverso gli organi di informazione e l’affissione in tutti le bacheche del territorio;

Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza per quanto di competenza.

Contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**F.to Nizzi Alessio**